

Publicato il 04/04/2024

N. 06522/2024 REG.PROV.COLL.
N. 16752/2023 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Quinta)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 16752 del 2023, proposto da Comune di Albano Laziale, in persona del Sindaco in carica, rappresentato e difeso dall'avvocato Carmelo Barreca, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Città Metropolitana di Roma Capitale, in persona Sindaco in carica, rappresentato e difeso dall'avvocato Giovanna De Maio, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

Commissario Straordinario per il Giubileo della Chiesa Cattolica 2025, in persona del Sindaco di Roma Capitale in carica, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria *ex lege* in Roma, via dei Portoghesi, 12;

Regione Lazio, in persona del Presidente in carica, rappresentato e difeso dall'Avvocato Giuliana Malara, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

Presidenza del Consiglio dei Ministri nonché Ministero dell'Ambiente e della

Sicurezza Energetica, in persona dei rispettivi legali rappresentanti in carica, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria *ex lege* in Roma, via dei Portoghesi n. 12;

nei confronti

Hitachi Zosen Inova Italia S.r.l., Acea Ambiente S.r.l., Hitachi Zosen Inova Ag, Vianini Lavori S.p.A., Suez Italy S.p.A., in persona dei rispettivi legali rappresentanti *pro tempore*, tutti rappresentati e difesi dall'Avvocato Alessandro Botto, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio sito in Roma, alla Via di San Nicola Da Tolentino n. 67;

Ama S.p.A., in persona del legale rappresentante *pro tempore*, rappresentato e difeso dall'Avvocato Marcello Clarich, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio sito in Roma, al Viale Liegi n. 32;

Giubileo 2025 S.p.A., Ministero dell'Economia e delle Finanze e Agenzia Regionale Protezione Ambientale – Arpa Lazio, in persona dei rispettivi legali rappresentanti *pro tempore*, non costituiti in giudizio;

per l'annullamento

- del bando di gara di Roma Capitale del 16 novembre 2023 inerente la procedura di “Project financing ai sensi dell'art. 193 del D. Lgs. n. 36/2023 - Proposta di partenariato pubblico privato in finanza di progetto per “Affidamento della concessione del polo impiantistico relativo alla: a) progettazione, autorizzazione all'esercizio, costruzione e gestione di un impianto di termovalorizzazione autorizzato con operazione R1, e capacità di trattamento pari a 600.000 ton/anno di rifiuti; b) progettazione, autorizzazione all'esercizio, costruzione e gestione dell'impiantistica ancillare deputata alla gestione dei rifiuti residui decadenti dal trattamento termico, la mitigazione delle emissioni di anidride carbonica e l'ottimizzazione della distribuzione dei vettori energetici recuperati” CIG: A02B7BF6AA - CUP: J82F22001280005;

- di tutti gli atti del procedimento e tutti gli atti allegati al predetto bando di gara, tra cui il disciplinare, e la documentazione tecnica; la proposta del promotore pervenuta entro il termine dell'1 marzo 2023; la nota riservata prot. n. NA/2023/12028 del 30.05.2023 con cui Roma Capitale avviava, ai sensi dell'art. 183, comma 15, del D.lgs. 50/2016, la fase di interlocuzione con il proponente e quindi la nuova proposta del promotore "rimodulata" acquisita in data 26/10/2023;
- della determina NA 341 del 15.11.2023 di Roma Capitale con la quale si propone l'approvazione della proposta tecnico economica di Project financing presentata dal RTI - Raggruppamento Temporaneo di Imprese - composto da ACEA Ambiente s.r.l., quale capogruppo mandataria, e da Hitachi Zosen Inova Ag, Vianini Lavori S.p.A. e Suez Italy S.p.A.,
- l'Ordinanza n. 27 del 16/11/2023 prot. RM/2023/3520, con cui il Commissario Straordinario del Governo ha disposto l'approvazione della proposta presentata dal suddetto RTI, attribuendo allo stesso la qualifica di promotore;
- della determina a contrarre NA 342 del 16.11.2023 di Roma capitale con cui si *"determina di dare avvio al procedimento per l'affidamento della concessione mediante project financing ai sensi dell'art. 193 del D.lgs. n. 36/2023 - Proposta di partenariato pubblico privato in finanza di progetto"*;
- della determina dirigenziale 654 del 16.11.2023 di indizione della gara con approvazione di tutti gli atti di gara;
- nonché di ogni eventuale atto presupposto, allo stato non conosciuto;

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di Città Metropolitana di Roma Capitale, del Commissario Straordinario Giubileo 2025, della Regione Lazio, della Presidenza del Consiglio dei Ministri e del Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica, nonché dei controinteressati;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 6 marzo 2024 il dott. Francesco Elefante e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO

1. Il Comune di Albano Laziale ha impugnato gli atti di cui in epigrafe relativi, da un lato, alla procedura pubblica di *project financing*, ex art. 193 del d. lgs. n. 36/2023, avente ad oggetto l'affidamento della concessione del polo impiantistico relativo, da un lato, alla progettazione, autorizzazione all'esercizio, costruzione e gestione di un impianto di termovalorizzazione, autorizzato con operazione R1 e capacità di trattamento pari a 600.000 ton/anno di rifiuti; dall'altro, alla progettazione, autorizzazione all'esercizio, costruzione e gestione dell'impiantistica ancillare deputata alla gestione dei rifiuti residui decadenti dal trattamento termico, la mitigazione delle emissioni di anidride carbonica e l'ottimizzazione della distribuzione dei vettori energetici recuperati (CIG: A02B7BF6AA - CUP: J82F22001280005).

Premesso, in punto di fatto, che con precedente ricorso erano stati già impugnati tutti gli atti presupposti (*id est*, in estrema sintesi, le ordinanze adottate dal Commissario di governo, in applicazione della normativa di fonte ordinaria, attraverso le quali era stata individuata l'area ove realizzare l'impianto in questione), e che quest'ultimo era stato rigettato con sentenza TAR Lazio – Roma n. 12165 /23 del 19 luglio 2023 - il cui appello era stato trattenuto in decisione in data 30 novembre 2023 - allegava a tal fine quanto segue:

- che, in conformità all'avviso pubblico esplorativo, era pervenuta entro la scadenza del 1° marzo 2023 la proposta di *project financing* formulata dal RTI composto da ACEA Ambiente s.r.l., quale capogruppo mandataria, e da Hitachi Zosen Inova Ag, Vianini Lavori S.p.A. e Suez Italy S.p.A., cui faceva seguito la nota riservata prot. n. NA/2023/12028 del 30 maggio 2023 con cui Roma Capitale aveva avviato, ai sensi dell'art. 183, comma 15, del d.lgs. n.

50/2016, la fase di interlocuzione con il proponente e quindi la nuova proposta del promotore “rimodulata”, acquisita in data 26 ottobre 2023;

- che Roma Capitale aveva approvato la proposta tecnico economica di *project financing* presentata dal citato RTI, con ordinanza n. 27 del 16 novembre 2023 prot. RM/2023/3520 del Commissario Straordinario del Governo, nel contempo attribuendo allo stesso la qualifica di promotore;
- infine, che con determina a contrarre NA 342 del 16.11.2023, Roma Capitale determinava “*di dare avvio al procedimento per l'affidamento della concessione mediante project financing ai sensi dell'art. 193 del D.lgs. n. 36/2023 - Proposta di partenariato pubblico privato in finanza di progetto*”, tant'è che in pari data veniva altresì emanata la determina 654 del 16 novembre 2023 di indizione della gara ed approvazione di tutti gli atti di gara oggetto del ricorso introduttivo.

2. In ragione di quanto esposto proponeva, in punto di diritto, i seguenti motivi di gravame:

A) Illegittimità in via derivata dalle censure già dedotte con il ricorso deciso con la citata sentenza n. n. 12165 /23 (“*e dunque rilevanti in caso di accoglimento dell'appello già pendente al CdS*”), dirette a ribadire la illegittimità degli atti con lo stesso impugnati e presupposti (nella specie : “1) *ordinanza n.7 dell'1 dicembre 2022 del Commissario Straordinario*; 2) *DPR che nomina un Commissario straordinario del Governo “al fine di assicurare gli interventi funzionali alle celebrazioni del Giubileo della Chiesa cattolica per il 2025”, in carica fino al 31 dicembre 2026, come modificato dal successivo DPR 21 giugno 2022*; 3) *ordinanza n.3 del 4 agosto 2022 prot. N.64 del Commissario Straordinario di Governo*; 4) *decreto del Commissario straordinario n.1 del 12 agosto 2022 che dispone l'avvio della procedura di valutazione ambientale strategica del Piano di gestione dei rifiuti Roma Capitale, con il quale individua come Autorità competente la città Metropolitana di Roma Capitale*; 5) *comunicato di avvio della procedura di VAS del Piano di gestione dei rifiuti Roma Capitale adottato con ordinanza del Commissario Straordinario di Governo n. 3 del 4 agosto 2022*; 6) *parere favorevole della Direzione regionale ambiente in relazione alla procedura di valutazione di incidenza di estremi incogniti*, 7) *parere motivato relativamente al Piano di gestione rifiuti di Roma*

Capitale formulato dalla Città metropolitana di Roma Capitale, quale Autorità competente, con determinazione dirigenziale numero 3350 del 18 novembre 2022 (prot. n. 2022-1791262); 8) nota del Commissario straordinario 30 novembre 2022 (prot. RM/ 221) – e del parere - Regione Lazio incognito del 1 dicembre 2022- protocolli RM/ 222 e- RM/ 226; 9) tutti i documenti allegati all’ordinanza Commissariale costituenti parte integrante sostanziale costituiti da: a) piano di gestione dei rifiuti di Roma capitale; b) rapporto ambientale; c) sintesi non tecnica; d) relazione di sintesi i relativi allegati e di tutti gli atti del procedimento 10) ordinanza n.8 dell’ 1 dicembre 2022 emessa dal Commissario Straordinario avente ad oggetto“ Attività propedeutiche volte alla realizzazione nel territorio di Roma capitale di un impianto di termovalorizzazione”; 11) atti e provvedimenti richiamati nel provvedimento già indicato sub 10) 12) nonché e per quanto di ragione la mozione n.166 del 24 maggio 2022 dell’Assemblea capitolina; 13) la comunicazione prot. n.DG/ 9006 del 1 agosto 2022 con cui Roma Capitale invitava il presidente di AMA a concludere la procedura per l’acquisto dell’area; 14) la deliberazione 20 ottobre 2022 con la quale l’assemblea dei soci di AMA S.p.A ha autorizzato l’acquisto dei terreni e delle pertinenze siti nel territorio di Roma Capitale identificati dei dati catastali come in atti, e poi acquisiti in forza di rogito notarile 25 novembre 2022; terreni sui quali il Commissario Straordinario, “ritiene necessario, al fine di assicurare l’autosufficienza impiantistica territoriale di Roma capitale, la realizzazione da parte di Roma Capitale di un impianto di termovalorizzazione ...” e di tutti gli atti del procedimento”), come di seguito sintetizzate:

- 1) *“Violazione e falsa applicazione del 50/2022 e dell’art. 1/421 e ss l. 234/2021 – eccesso di potere per sviamento – irrazionalità del mezzo rispetto al fine - illogicità – violazione del principio di ragionevolezza e di proporzionalità”,* atteso che tutte le competenze sulla gestione dei rifiuti attribuite al Commissario non potevano che riguardare i piani, le attività , i progetti di impianti e le autorizzazioni compatibili con la temporaneità del mandato, e nei limiti motivatamente e strumentalmente necessari per gli interventi del Giubileo;
- 2) *“Violazione artt. 120 e 117 della Costituzione –incostituzionalità del d.l. 50/2022 violazione del principio di ragionevolezza e di proporzionalità”* tenuto conto che le

citare norme costituzionali sottoponevano a vincoli tassativi il potere sostitutivo del Governo, rispetto alle Regioni, per il carattere straordinario ed eccezionale delle circostanze che ne legittimavano l'utilizzo (*“pericolo grave per l'incolumità e la sicurezza pubblica”*). Senza tacere che nella fattispecie difettava altresì il requisito della persistente inerzia della Regione;

3) *“Violazione di legge: Nullità per difetto assoluto di attribuzione ai sensi dell'art. 21-septies della L.241/1990. Incompetenza”* in quanto il Commissario straordinario restava in ogni caso soggetto al rispetto del piano regionale dei rifiuti, posto che esercitava il potere dell'ente sostituito e non quelli del Governo sostituito;

4) *“Violazione Legge 241/1990 artt.1 e ss - art. 97 cost. - violazione e/o falsa applicazione degli artt. 7/6 d.lgs. n. 152/2006, art. 1 l.r. n.16/2011. - Eccesso Di Potere: difetto di motivazione. – incompetenza. carenza di motivazione eccesso di potere: sviamento”* atteso che l'individuazione della Città Metropolitana come Autorità Competente alla approvazione del Piano rifiuti era stato il mezzo utilizzato per aggirare il controllo della Regione, che invece avrebbe dovuto bocciare il Piano del Commissario per l'evidente contrasto con quello regionale.

5) *“Violazione di legge: artt. 1 e 4 direttiva 2008/98/ce, art. 178, 179/1/2/3/6/ dlgs. 152/2006 – direttiva 2018/851 artt.10,11,22 –art. 179, 180, 180- bis, 181, 1282 dlgs152/2006-violazione di legge : art. 182. Eccesso di potere per carenza di istruttoria”*. Il Piano rifiuti era infatti in contrasto, in primo luogo, con il principio di gerarchia nella gestione dei rifiuti, di cui all' art.4 della Direttiva 2008/98, nonché con il forte disfavore all'incenerimento previsto dall'art.10/4 della direttiva 2018/851 UE, che chiedeva agli stati membri di garantire che i rifiuti che siano raccolti separatamente per la preparazione per il riutilizzo e il riciclaggio (artt. 11 e 22) e non già inceneriti. In secondo luogo, era illegittimo per carenza di istruttoria in quanto i quantitativi di rifiuti indifferenziati interessati non erano stati oggetto di verifica sulla quantità di recupero possibile;

6) “*Violazione di legge: Direttiva 2001/42/ CE - art. 13, comma iv D.lgs. n. 152/2006 e all.vi; Eccesso di potere: carenza assoluta di istruttoria sugli elementi essenziali della VAS; omessa considerazione delle osservazioni indicate nel documento dichiarazione di sintesi*” atteso che non era stata comparata alcuna soluzione alternativa possibile posto che la comparazione era avvenuta tra il Piano e la situazione di fatto;

7) “*Violazione di legge: Artt. 13/4 e all VI del D.lgs 152/2006 – ECCESSO DI POTERE carenza di istruttoria : omessa valutazione dei contenuti essenziali della VAS*” atteso che il Piano rifiuti approvato non dava conto della compatibilità rispetto alla pianificazione sovraordinata o di settore;

8) “*Violazione di legge: Reg. CE 850/2004 come modificato dal Reg. UE 2019/1021- Convenzione internazionale di Stoccolma (GUCE 31.07.2006)- Convenzione di Aarhus del 1979 Violazione art. 10 Cost. 32*” atteso che gli impianti di incenerimento di rifiuti producevano sostanze altamente tossiche (diossine, furani, bifenili) e persistenti nell’ambiente (c.d. POP) in contrasto con le citate fonti sovraordinate;

9) “*Violazione di legge: violazione e/o falsa applicazione artt. 134, 135, 142, 143 e 145 D.Lgs 22.1.2004 n. 42 Violazione del Piano paesistico regionale – ECCESSO DI POTERE: illogicità e contraddittorietà manifesta; carenza di istruttoria*” atteso, da un lato, che in base all’art. 13 del D.L. n. 50/2022, il Commissario Straordinario non aveva alcun potere di deroga rispetto alle norme contenute nel D.Lgs. n. 42/2004 che a sua volta, in attuazione del principio fondamentale di tutela del paesaggio di cui all’art. 9 Cost., prevedeva agli artt. 143 e 145 che le previsioni dei piani paesaggistici fossero inderogabili e prevalenti su tutti gli altri strumenti urbanistici; dall’altro, che in base al Piano Territoriale Paesaggistico Regionale (PTPR), adottato con Deliberazione del Consiglio Regionale n. 5/2019 (in applicazione del D.Lgs. n. 42/2004) che definiva gli “Ambiti di Paesaggio”, il sito ove si proponeva la realizzazione dell’inceneritore ricadeva, per la maggior parte, nel “Sistema del Paesaggio Insediativo – Paesaggio degli Insediamenti in evoluzione”, e per una parte minore nel “Sistema del

Paesaggio delle 'reti, infrastrutture e servizi' con conseguente divieto di localizzazione di "discariche, impianti per lo stoccaggio, impianti per il recupero, impianti per il trattamento o lo smaltimento dei rifiuti, come definiti e disciplinati dal D.Lgs. n. 36/2003 e dal D.Lgs. n. 152/2006, compresi autodemolitori". Senza tacere, peraltro, che almeno metà del sito interessato era coperto da fasce di rispetto di siti archeologici, e dunque da beni paesaggistici inviolabili;

10) "*Violazione di legge: violazione degli artt. 196 e 197 D.Lgs. 3.4.2006, n. 152 – ECCESSO DI POTERE: travisamento dei fatti – omessa istruttoria – illogicità manifesta – carenza di motivazione- ECCESSO DI POTERE: travisamento dei fatti - carenza di istruttoria - carenza dei presupposti , contraddittorietà e carenza di motivazione*" atteso che gli atti istruttori del procedimento di individuazione dell'area di localizzazione dell'impianto (nella specie, il documento Geco, ove era stata effettuata la ricognizione dei vincoli, nonché la presupposta Determinazione dirigenziale 14 luglio 2021, aggiornata dalla Determinazione del 18 novembre 2022, della Città Metropolitana) avevano certificato l'inidoneità dell'area alla realizzazione dell'impianto ai sensi gli artt. 196 e 197 del D. Lgs. n. 152/2006;

B) In via autonoma - avverso "*i contenuti tecnici della proposta del promotore, ed a cascata l'approvazione di tale proposta e dunque sempre a cascata tutti gli atti successivi ed infine il bando di gara*"

11) "*ECCESSO DI POTERE PER CARENZA DI ADEGUATA ISTRUTTORIA – ARBITRIO – ILLOGICITA' – DIFETTO DI MOTIVAZIONE. VIOLAZIONE ART. 97 COST.*", considerato che la proposta approvata:

1) in primo luogo viola le prescrizioni (parimenti vincolanti, in quanto peraltro derivanti da fonte comunitaria sovraordinata) del Regolamento UE 1021 del 2019, di aggiornamento del Regolamento UE n. 850/ 2004, che vieta il rilascio di *persistent organic pollutants* (c.d. POP), nella parte in cui lo studio

sotteso fa esclusivo riferimento al d.lgs. n. 155 del 3 ottobre 2010 in materia di qualità dell'aria.

In sostanza, tutti gli atti di gara impugnati avrebbero totalmente ignorato il Regolamento UE 1021 del 2019, seppur dedicato specificamente anche ai rifiuti e certamente a tutto ciò che conseguiva all'intero ciclo dei rifiuti;

2) in secondo luogo, è carente l'analisi dell'impatto della realizzazione dell'impianto di termovalorizzatore sul traffico veicolare, con i conseguenti correlati problemi di viabilità delle aree limitrofe, mancando infatti qualsiasi studio dettagliato sui maggiori volumi di traffico e sugli accorgimenti posti in essere al riguardo per mitigare tale impatto.

3. Si costituivano in giudizio, al fine di resistere al ricorso, le seguenti amministrazioni:

- la Città metropolitana di Roma Capitale, che ha dedotto:

-- in via preliminare, il difetto di legittimazione e di interesse ad agire in capo al Comune ricorrente e nel merito, quanto al motivo proposto in via autonoma, che le strade provinciali coinvolte nel progetto si limitano al tratto della S.P. 3/e Ardeatina, dalla Stazione di Santa Palomba alla rotatoria incrocio con Via Cancelliera, nonché alla S.P. 93/b Cancelliera, dalla stessa rotatoria all'ingresso del termovalorizzatore, sicché non è interessato anche il tratto della Sp Cancelliera riportato nella foto allegata al ricorso introduttivo;

-- peraltro che per entrambe le suddette strade non sussistono limitazioni, di legge (CdS e/o Regolamento di attuazione) o specifiche (Ordinanze o altro) di sagoma o massa, tant'è che le rispettive larghezze stradali consentono il passaggio contemporaneo di due mezzi pesanti nelle opposte direzioni di marcia, senza quindi ostacolare l'eventuale passaggio di mezzi di emergenza;

- la Regione Lazio a sua volta, eccetto il proprio difetto di legittimazione, non essendo stati impugnati provvedimenti regionali, né avendo fornito alcun apporto agli atti impugnati, ha dedotto nel merito, l'inammissibilità e/o comunque l'infondatezza dei motivi articolati in via di illegittimità derivata,

perché di fatto intesi a una sorta di riesame del precedente giudizio, con conseguente palese violazione del principio della litispendenza;

- la Presidenza del Consiglio dei Ministri, il Ministero dell'Economia e Finanze, il Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica, il Commissario Straordinario per il Giubileo della Chiesa cattolica per il 2025, i quali, con riferimento alle censure proposte in via derivata, ne hanno dedotto l'infondatezza riportandosi, in sintesi, alle difese già svolte nel precedente ricorso, positivamente accolte con la sentenza dell'adito Sezione n. 12198 del 19 luglio 2023; quanto invece ai profili di gravame proposti in via autonoma, - e pur premessa la carenza di legittimazione passiva dell'evocato Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza energetica, soggetto estraneo ai provvedimenti impugnati - , hanno evidenziato che l'impianto in discussione era stato progettato per il trattamento pressoché esclusivo di rifiuti indifferenziati, classificati con il codice EER 200301, per definizione non pericolosi sotto il profilo dei c.d. POPs; nella proposta approvata erano stati ciò nonostante definiti alcuni parametri per le emissioni in atmosfera di POPs, tra i quali anche le diossine e i furani, tant'è che la tabella allegata all'Elaborato R07 evidenziava che l'impianto di termovalorizzazione aveva l'obiettivo di garantire *“il rispetto dei valori inferiori dei limiti delle BAT di settore”* per la quasi totalità dei parametri; in sostanza, anche nel caso estremo di diossine e furani, il valore limite proposto era allineato al valore inferiore del range BAT (cioè la BAT-AEL inferiore); in merito, poi, alla asserita mancata valutazione dell'impatto del realizzando impianto sul traffico veicolare, si evidenziava che le valutazioni afferenti al sistema di trasporto dei rifiuti era ancora in corso e che in ogni caso le strade provinciali interessate non solo erano limitate, ma in ogni caso nessuna delle due era assoggettata a limitazioni di sagoma o di massa posto che le rispettive larghezze delle corsie consentivano il passaggio contemporaneo di due mezzi pesanti nelle opposte direzioni di marcia;

- A.M.A. S.p.A., eccependo, in sintesi, l'infondatezza di tutti i motivi di gravame proposti in via derivata;

- Roma Capitale, deducendo sia l'inammissibilità dei motivi proposti in via derivata in quanto sostanziale reiterazione di quelli già sottoposti al vaglio dell'intestato T.A.R. nel giudizio iscritto al R.G. n. 3587/2023, definito con la nota sentenza di rigetto n. 12165/2023; sia, quanto al motivo di gravame proposto in via autonoma, che l'impianto in discussione non è deputato a ricevere rifiuti contenenti POP e che il trasporto in via principale dei rifiuti utilizzerà la rete ferroviaria, come da interlocuzioni col Gruppo Ferrovie e Mercitalia S.p.A.;

- ACEA Ambiente S.r.l., deducendo l'infondatezza delle censure proposte sia in via derivata, come già decise con sentenza di rigetto n. 12165/2023; nonché quanto ai motivi specifici, evidenziando che non è previsto il conferimento presso l'impianto di rifiuti pericolosi contenenti inquinanti organici persistenti, laddove comunque nel progetto approvato sono stati compiutamente indicati e considerati i livelli emissivi associati alle migliori tecniche disponibili (Best Available Techniques – Associated Emission Level: “BAT-AEL”) di cui alla Decisione di Esecuzione UE 2019/2010 della Commissione del 12 novembre 2019 per l'incenerimento dei rifiuti (“BATC 2019”): ebbene nella fattispecie i valori emissivi riportati nel progetto si attestano al *range* inferiore delle BAT-AEL. Inoltre, quanto al presunto vizio di eccesso di potere per carenza di istruttoria per mancata valutazione dell'impatto sul traffico veicolare, in disparte la genericità del motivo, non è stata indicata quale norma le prescriveva già nella fase di presentazione e approvazione della proposta di *project finance* ex art. 183, comma 15, del d.lgs. n. 50/2016, né sono stati dimostrati effettivi e concreti effetti pregiudizievoli; in ogni caso parte ricorrente ha obliterato che il Disciplinare di Gara prevede che solo in sede di offerta tecnica sia allegato lo “Studio di Impatto Ambientale” all'interno del quale (ai sensi dell'art. 22 c. 3 lett. b del d.lgs. 152/2006) dovrà essere contenuta anche “una descrizione dei probabili effetti significativi del progetto sull'ambiente, sia in fase di realizzazione che in fase di esercizio e di dismissione”, ivi incluso l'analisi del traffico veicolare; in definitiva solo in

sede di autorizzazione dell'impianto l'Autorità preposta detterà eventuali prescrizioni e imporrà gli interventi ritenuti eventualmente necessari per regolamentare il traffico viario.

4. Con successiva memoria depositata in data 3 febbraio 2024, A.M.A. S.p.A. ha depositato la sentenza del Consiglio di Stato 9 febbraio 2024, n. 1349, con la quale è stato definito l'appello proposto avverso la più volte citata sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio, Roma, 19 luglio 2023 n. 12165, respingendolo, con la conseguenza che i motivi di ricorso dal 1° al 10° (sub. A) dovevano essere rigettati.

5. All'udienza del 6 marzo 2024 la causa veniva chiamata e trattenuta in decisione.

DIRITTO

6. Il ricorso deve essere rigettato perché manifestamente infondato.

7. A tal fine deve rilevarsi, ai sensi dell'art. 74 c.p.a. – secondo cui *“nel caso in cui ravvisi la manifesta [...] infondatezza del ricorso, il giudice decide con sentenza in forma semplificata. La motivazione della sentenza può consistere in un sintetico riferimento al punto di fatto o di diritto ritenuto risolutivo ovvero, se del caso, ad un precedente conforme”* – quanto segue:

- quanto ai motivi di ricorso dal 1° al 10° (sub. A), peraltro dalla stessa parte correttamente qualificati come proposti *“in via derivata”*, gli stessi devono essere disattesi perché manifestamente infondati tenuto conto che si tratta, in sostanza, della riproposizione di profili di gravame già *funditus* esaminati e respinti con la sentenza di questa Sezione 19 luglio 2023 n. 12165, pienamente confermata dal Consiglio di Stato con la sentenza, anch'essa di rigetto, del 9 febbraio 2024, n. 1349;

- quanto, invece, al motivo di gravame *“nuovo”* proposto in via autonoma, entrambi i profili risultano manifestamente infondati tenuto conto:

-- in primo luogo, quanto ai POP, che tali fattori di inquinamento non interessano formalmente l'impianto in discussione, in quanto non deputato alla raccolta di rifiuti pericolosi contenenti inquinanti organici persistenti,

tant'è che nella proposta viene indicato testualmente che *“L’Impianto termovalorizzerà (attività di trattamento rifiuti R1 di cui all’Allegato C Parte quarta D.Lgs.152/06) un quantitativo di 600.000 t/a di rifiuti aventi i seguenti codici EER:- EER 200301: Rifiuti urbani non differenziati; - EER 190501: Parte di rifiuti urbani e simili non destinati al compost; - EER 190503: Compost fuori specifica; - EER 191204: Plastica e gomma; - EER 191210: Rifiuti combustibili (CSS); - EER 191212: Altri rifiuti (compresi materiali misti) prodotti dal trattamento meccanico dei rifiuti, diversi da quelli di cui alla voce 191211”*; peraltro effettivamente parte ricorrente non ha considerato, al riguardo, che nella proposta approvata è stato dato comunque atto, prudenzialmente, che *“la linea fumi è in grado di garantire i seguenti parametri sulle emissioni, inferiori o uguali al valore minimo delle BAT”*, cui segue una apposita tabella con indicazione dei parametri per ciascun inquinante.

-- in secondo luogo, in merito alla problematica dell’impatto del traffico veicolare - peraltro dedotta in modo assolutamente generico - non solo la dedotta criticità non sussiste, tenuto conto della larghezza delle strade provinciali interessate; ma soprattutto le concrete modalità di trasporto e le eventuali alternative, anche con impiego della rete ferroviaria, dovranno essere definite in fase successiva e solo in relazione alla cantierizzazione e realizzazione dell’impianto, e in vista della sua entrata in esercizio, dovrà essere assicurata la piena compatibilità dei flussi veicolari con la situazione del traffico e della sua sicurezza, onde ogni eventuale prescrizione e limitazione troverà la propria sede provvedimento nell’autorizzazione all’esercizio dell’impianto.

In definitiva, in ragione di quanto esposto il ricorso deve essere rigettato perché manifestamente infondato.

8. Attese le concrete modalità di svolgimento della vicenda in esame, si ritiene che ricorrano giusti motivi per disporre la compensazione tra le parti delle spese di lite.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Quinta), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo rigetta perché manifestamente infondato.

Spese di lite compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 6 marzo 2024 con l'intervento dei magistrati:

Leonardo Spagnoletti, Presidente

Francesco Elefante, Consigliere, Estensore

Virginia Arata, Referendario

L'ESTENSORE
Francesco Elefante

IL PRESIDENTE
Leonardo Spagnoletti

IL SEGRETARIO